

Lotto 3 - Assicurazione DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

**Comune di
Castrovillari**

Piazza Municipio, 1

87012 Castrovillari

Provincia di Cosenza

Codice Fiscale 83000330783

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

DANNI AI VEICOLI DEI

DIPENDENTI IN MISSIONE

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme che regolano la Gestione dei Sinistri - Oggetto dell'Assicurazione – Massimali – Norme che regolano l'Assicurazione RCT/O – Scoperti/Franchigie – Limiti di risarcimento

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

1 ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione
2 POLIZZA	Il Documento che prova l'assicurazione
3 CONTRAENTE	Il Comune di Castrovillari che stipula l'assicurazione
4 ASSICURATO	Il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica), il cui interesse è protetto dall'assicurazione
5 SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
6 BROKER	La Viras International Insurance Broker S.p.A., quale Broker di Assicurazione dell'Ente, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti
7 PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
8 RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
9 SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
10 INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
11 SCOPERTO	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
12 FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
13 LIMITE DI INDENNIZZO E LIMITE DI RISARCIMENTO	La somma massima dovuta dalla Società
14 PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

A integrazione delle **DEFINIZIONI GENERALI** che precedono, nel testo che segue, si debbono intendere per:

DEGRADO

Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;

GARANZIA

Il singolo rischio coperto dall'assicurazione;

ACCESSORIO

L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

OPTIONAL

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al presso base di listino;

DIPENDENTE

Relativamente a questa garanzia per Dipendenti s'intendono tutti coloro i quali prendono parte alle attività del Contraente che siano regolarmente autorizzati a servirsi di mezzi non di proprietà del Contraente stesso, ivi inclusi il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario Generale/Direttore Generale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

1	GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
---	--

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese proroghe e/o rinnovi:

- 1 la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata alla Viras International Insurance Broker S.p.A.;
- 2 agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa;
- 3 tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo;
- 4 la remunerazione della Viras International Insurance Broker S.p.A. è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

2	DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
---	---

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 30/06/2009 e scadenza alle ore 24 del 30/06/2010.

Alla scadenza prevista la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà dell'Ente Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio aggiuntivo, calcolato in 6/12 mi del premio annuale in corso, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste all'Art.3 che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE per il "Comune di Castrovillari"

Si precisa che il frazionamento del premio si intende semestrale e non dovranno, in alcun modo, essere previsti interessi di frazionamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 90 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 CC.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati, in tempo utile per la copertura, per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori.

3	REGOLAZIONI PREMIO
---	--------------------

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società, da parte della Contraente/Assicurato.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, i cui estremi saranno comunicati per iscritto alla Compagnia, a mezzo raccomandata o telex o telefax

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società, fermo il diritto di agire giudizialmente.

A contratto scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

4	COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
---	--

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE per il "Comune di Castrovillari"

dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

5 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE ed IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che i Dipendenti della Contraente (definiti come in precedenza) siano regolarmente autorizzati ad utilizzare il mezzo di trasporto, sia di proprietà della Contraente, sia di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo dei Dipendenti stessi, in occasione e limitatamente al tempo strettamente necessario per il servizio istituzionalmente previsto dall'Ente.

La garanzia è operante anche nei casi in cui l'attività di lavoro e/o servizio autorizzata, venga svolta nell'ambito del perimetro urbano o comunque al di sotto dei 10 km. dalla sede di servizio (es. notifiche effettuate da messi comunali, consulenze presso altre strutture dell'Ente, etc.).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ad una dichiarazione del Contraente che attesti:

- 1) che l'uso del veicolo, da parte del Dipendente al momento del sinistro, era in nome e per conto del Contraente stesso;
- 2) generalità complete del dipendente autorizzato a svolgere la missione;
- 3) targa, modello e tipo del veicolo;
- 4) luogo, data, ora di inizio e di termine della missione;
- 5) percorrenza chilometrica dell'intero incarico fuori sede e/o missione ed una descrizione dell'accaduto;

6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli stati della U.E. nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia.

7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892 e 1893 CODICE CIVILE).

8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE)

9 | DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

10 | BUONA FEDE

La mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Tutto quanto sopra vale espressamente agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

11 | ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto

12 | DOLO

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

13 | DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 CODICE CIVILE, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati

14 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

15 | IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da lui dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

16 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, ciascuna di esse (Compagnia-Ente Contraente) può recedere dal contratto con preavviso di almeno 90 giorni. In tal caso gli Assicuratori mettono a disposizione dell'Ente Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli oneri fiscali (articolo 17).

Qualunque atto degli Assicuratori, compresa la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, non potrà essere interpretato come loro rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Nel caso di recesso da parte dell'Assicuratore, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

17 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante/Assicurato, indicazione della targa o del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

18 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 15 giorni dal momento in cui l'Ufficio competente ne sia venuto a conoscenza o abbia avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue consegne e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato e del mezzo danneggiato unitamente al libretto di circolazione (in copia), fermo restando quanto disposto dal precedente Art. 5.

19 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale dell'automezzo al momento immediatamente precedente il sinistro, è dato dalla differenza fra il valore commerciale del veicolo stesso ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Per valore commerciale si intende il valore delle quotazioni riportate sulla pubblicazione "Eurotax" giallo dell'ultima edizione antecedente il sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture

20 RIPARAZIONE - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

21 LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con compensazione sull'indennizzo spettanteGli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire italiane.

22 FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

23	OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE
----	---

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'Art. 1914 del CODICE CIVILE.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo, diritto a qualsivoglia indennità.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture, anche di proprietà dell'Ente, utilizzate dalle seguenti categorie di assicurati:

1. Dipendenti dell'Ente Contraente (vedasi definizione);

in occasione di adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.
- furto e rapina (parziale o totale, con o senza ritrovamento del veicolo)
- incendio, ivi compresi gli atti vandalici e dolosi di terzi.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di:

Euro 15.000,00

(quindicimila/00)

per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente (definito come sopra) è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore ed è debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per servizio.

Fermo restando quanto sopra, non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

SCOPERTO E FRANCHIGIA

Nessuno scoperto o franchigia è applicabile a questa copertura.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 2 - Decorrenza e durata della garanzia – Pagamento del premio

Art. 3 - Regolazioni Premio

Art. 14 - Rinvio alle Norme di Legge

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Art. 23 - Foro competente

Delimitazione dell'Assicurazione

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi della DL. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Assicurazione DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

SCHEDA DI OFFERTA

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO	Preventivo Chilometri percorsi su mezzi di trasporto propri	Km. 100.000
--	--	--------------------

PREMIO ANNUO LORDO PER KM PERCORSO

Euro per KM

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO in cifre

Euro

Premio lordo complessivo annuo in lettere *Euro* comprensivo di Imposte vigenti

Aliquota imposte applicate _____%

1 Unico Concorrente

Ragione Sociale Impresa	Per conferma ed accettazione (Timbro e Firma)

2 Coassicurazione **3 Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti**, in tal caso (2 o 3) precisare se la presente offerta viene presentata:
 Congiuntamente Disgiuntamente Solo dall'Impresa Delegataria o Mandataria

Ragione Sociale Impresa	Delegataria o Mandataria	quota %	Per conferma ed accettazione (Timbro e Firma)
	Delegataria o Mandataria		
	Coassicuratrice o Mandante		
	Coassicuratrice o Mandante		

Data e luogo di sottoscrizione _____